



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA**

in persona del Giudice del Lavoro Giulia Di Marco ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al **N. 149/2021 R.G.** promossa da:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI MAURIZIO

ATTORI

contro

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA – A.S.S.T. di CREMONA (C.F. 01629400191), con il patrocinio degli avv. SOMA CRISTINA e IZAR MASSIMO

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli attori sono tutti dipendenti della AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA (A.S.S.T. di Cremona) e prestano servizio in qualità di infermieri presso l'U.O. di Pronto Soccorso del presidio ospedaliero Oglio Po di Casalmaggiore ¹.

Con ricorso iscritto a ruolo il 5.05.2021 gli attori hanno convenuto in giudizio la A.S.S.T. di Cremona lamentando la sistematica violazione da parte della stessa dell'art. 28 del C.C.N.L. del Comparto Sanità triennio 2016 – 2018 sottoscritto il 21.05.2018, norma che disciplina il servizio di pronta disponibilità.

Gli attori hanno chiesto:

- di accertare l'illegittimità della condotta della A.S.S.T. di Cremona;
- di ordinare alla A.S.S.T. di Cremona di astenersi dal reiterare in futuro la suddetta condotta;

¹ Gli attori, in numero di 19, rappresentano la quasi totalità degli infermieri in servizio nell'U.O. di Pronto Soccorso (20 unità).

- di condannare la A.S.S.T. di Cremona a risarcire agli attori i danni non patrimoniali sofferti in conseguenza della suddetta condotta, danni quantificati in via equitativa nella misura di € 100,00 mensili a favore di ciascun attore e, dunque, nella misura di € 1.300,00 complessivi a favore di ciascun attore per il periodo da gennaio 2020 a febbraio 2021.

La A.S.S.T. di Cremona si è costituita in giudizio sostenendo e argomentando la legittimità della propria condotta e chiedendo di rigettare tutte le domande proposte dagli attori.

&&&

Il ricorso degli attori è parzialmente fondato.

L'art. 28 del C.C.N.L. 21.05.2018 (il cui testo verrà a breve integralmente trascritto) prevede comma 6 che "il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni notturni e ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale".

Nell'anno 2020 la A.S.S.T. di Cremona ha redatto un piano che prevedeva l'utilizzo sistematico del servizio di pronta disponibilità degli infermieri in servizio presso l'U.O. di P.S. del presidio ospedaliero Oglio Po di Casalmaggiore (tra cui gli attori) anche in orario diurno e nei giorni feriali.

I turni di pronta disponibilità erano, infatti, articolati dal lunedì alla domenica (ossia tutti i giorni della settimana) nelle seguenti tre fasce orarie:

8.00 – 14.00;

14.00 – 20.00;

20.00 – 8.00.

Fino al 6.07.2020 la A.S.S.T. di Cremona ha articolato il servizio di pronta disponibilità con le modalità di cui sopra per far fronte a due esigenze:

- il trasporto secondario urgente verso altre strutture di pazienti affetti da patologie tempo dipendenti come l'infarto e l'ictus, di pazienti critici per tipologia (ad es. ricoverati in rianimazione) e di pazienti che necessitano di

trasporto per trattamenti specialistici urgenti, mancanza di posti letto, ecc...;

- il trasporto secondario programmato verso altre strutture di pazienti che necessitano di esami specialistici e consulenze.

Dopo il 6.07.2020 la A.S.S.T. di Cremona ha limitato il servizio di pronta disponibilità al trasporto secondario urgente.

Anche a seguito di tale modifica il servizio di pronta disponibilità ha, tuttavia, continuato a essere articolato nelle tre fasce orarie 8.00 – 14.00, 14.00 – 20.00 e 20.00 – 8.00 per tutti i giorni della settimana (dal lunedì alla domenica).

Tale articolazione è rimasta ininterrottamente vigente fino ad oggi.

Si tratta di circostanze di fatto pacifiche tra le parti.

Il motivo del contendere è la sussistenza o meno di un contrasto tra la pianificazione del servizio di pronta disponibilità come sopra adottata dall'A.S.S.T. di Cremona e l'art. 28 del C.C.N.L. 21.05.2018.

Di seguito si trascrive il testo integrale dell'art. 28 del C.C.N.L. 21.05.2018, mentre nella nota a piè di pagina viene trascritto il testo integrale della corrispondente norma (art. 7) del previgente C.C.N.L.²

² L'art. 7 del C.C.N.L. integrativo del 20.09.2001 prevedeva quanto segue:

“«1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3.

2. All'inizio di ogni anno le aziende predispongono un piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica, ai profili professionali necessari per l'erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso ed agli aspetti organizzativi delle strutture.

3. Le modalità di cui al comma 1 ed i piani per l'emergenza sono definiti con le procedure della concertazione di cui all'art. 6, comma 1 lett. b) del CCNL 7 aprile 1999.

4. Sulla base del piano di cui al comma 2, sono tenuti a svolgere il servizio di pronta disponibilità solo i dipendenti in servizio presso le unità operative con attività continua ed in numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali dell'unità.

5. Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa unità operativa.

6. Il servizio di pronta disponibilità va limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. La pronta disponibilità ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di L. 40.000 per ogni dodici ore.

7. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo nei giorni festivi.

8. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, i quali, comunque, non possono essere inferiori alle quattro ore, l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla sua durata, maggiorata del 10%.

9. In caso di chiamata l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40.

«1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3.

2. All'inizio di ogni anno le Aziende ed Enti predispongono un piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica, ai profili professionali necessari per l'erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso ed agli aspetti organizzativi delle strutture.

3. Le Aziende ed Enti definiscono le modalità di cui al comma 1 ed i piani per l'emergenza.

4. Sulla base del piano di cui al comma 2, sono tenuti a svolgere il servizio di pronta disponibilità solo i dipendenti in servizio presso le unità operative con attività continua ed in numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali dell'unità.

5. Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa unità operativa.

6. Il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta, su richiesta del lavoratore anche un'intera giornata di riposo

10. Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente più di sei turni di pronta disponibilità al mese.

11. Possono svolgere la pronta disponibilità solo i dipendenti addetti alle attività operatorie e nelle strutture di emergenza. Sono, pertanto esclusi:

a) Tutto il personale delle categorie A, B, C e D, profili del ruolo amministrativo;

b) il personale appartenente alle categorie A, C e D, profili del ruolo tecnico;

c) per il personale del ruolo sanitario appartenenti alla categoria D, i profili della riabilitazione e delle caposala.

12. Ai seguenti profili professionali è consentita la pronta disponibilità per eccezionali esigenze di funzionalità della struttura:

a) personale del ruolo tecnico appartenente alla categoria B di entrambe le posizioni economiche B e Bs;

b) personale del ruolo sanitario appartenente alla categoria D, livello economico Ds.

13. Le aziende potranno valutare con le procedure di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) CCNL 7 aprile 1999, eventuali ulteriori situazioni in cui ammettere la pronta disponibilità, in base alle proprie esigenze organizzative.

14. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all'art. 38, comma 1 del CCNL 7 aprile 1999. La contrattazione integrativa, in base ai modelli organizzativi adottati dall'azienda con riguardo alla razionalizzazione dell'orario di lavoro e dei servizi di pronta disponibilità che abbiano carattere di stabilità, potrà destinare in tutto o in parte i relativi risparmi alle finalità dell'art. 39, comma 4, lett. d) del CCNL 7 aprile 1999 ovvero a rideterminare l'importo dell'indennità di cui al comma 6 del presente articolo.

E' disapplicato l'art. 18 del DPR 270/87».

compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. In caso di chiamata, l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 31 (lavoro straordinario) ovvero trova applicazione l'art. 40 del CCNL integrativo del 20/9/2001(Banca delle ore).

7. La pronta disponibilità ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di euro 20,66 lorde per ogni dodici ore, elevabile in sede di contrattazione integrativa.

8. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo nei giorni festivi.

9. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, i quali, comunque, non possono essere inferiori alle quattro ore, l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla sua durata, maggiorata del 10%.

10. Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un'unica soluzione, nei successivi sette giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo. Le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente comma sono definibili dalle Aziende ed Enti.

11. Di norma non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di sei turni di pronta disponibilità al mese.

12. Possono svolgere la pronta disponibilità i dipendenti addetti alle attività operatorie e nelle strutture di emergenza.

Fermo restando quanto previsto dal precedente periodo è escluso dalla pronta disponibilità:

- a) tutto il personale delle categorie A, B, C e D, profili del ruolo amministrativo;*
- b) il personale appartenente alle categorie A, C e D, profili del ruolo tecnico;*

c) il personale appartenente alla categoria D con incarichi di funzione organizzativi e i profili della riabilitazione della medesima categoria.

13. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 12, a tutto il personale appartenente al ruolo tecnico e al personale del ruolo sanitario appartenente alla categoria D, livello economico Ds, è consentita la pronta disponibilità per eccezionali esigenze di funzionalità della struttura.

14. Le Aziende ed Enti potranno valutare eventuali ulteriori situazioni in cui ammettere la pronta disponibilità, in base alle proprie esigenze organizzative.

15. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all'art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi). In base ai modelli organizzativi adottati dall'Azienda o Ente con riguardo alla razionalizzazione dell'orario di lavoro e dei servizi di pronta disponibilità che abbiano carattere di stabilità, si potrà destinare, in tutto o in parte i relativi risparmi alle finalità del fondo di cui all'art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) ovvero rideterminare l'importo dell'indennità di cui al comma 7 del presente articolo».

In primo luogo, la A.S.S.T. di Cremona sostiene che la previsione di cui al comma 6 dell'art. 28 cit. ("Il servizio di pronta disponibilità va limitato, **di norma**, ai turni notturni ed ai giorni festivi") abbia natura programmatica e non vincolante e possa, pertanto, essere derogata dalla A.S.S.T. medesima; a riprova di ciò la A.S.S.T. di Cremona ha evidenziato come l'art. 7, comma 6, del previgente C.C.N.L. avesse un tenore diverso e perentorio, in quanto non conteneva l'inciso "di norma" ("Il servizio di pronta disponibilità va limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi.")

E' certamente vero che l'art. 28, comma 6, è una norma di natura programmatica, tuttavia è altrettanto vero che un'eventuale deroga al suo disposto (ossia la previsione del servizio di pronta disponibilità *nei turni diurni e nei giorni feriali*) è legittima e consentita nei limiti in cui non altera il rapporto di

regola/eccezione tra la previsione del servizio di pronta disponibilità nei turni notturni e nei giorni festivi (regola) e la previsione del servizio di pronta disponibilità nei turni diurni e nei giorni feriali (eccezione); se così non fosse, si avrebbe uno svuotamento di contenuto della norma contrattuale e la sostanziale abrogazione dell'inciso "di norma".

In altre parole, la previsione del servizio di pronta disponibilità nei turni diurni e nei giorni feriali è sì consentita, purché mantenga natura episodica ed eccezionale.

Il rapporto di regola/eccezione previsto dall'art. 28, comma 6, del C.C.N.L. 28.05.2018 è stato, invece, palesemente ignorato e sovvertito dalla A.S.S.T. di Cremona la quale ha pianificato il servizio di pronta disponibilità degli infermieri dell'U.O. di Pronto Soccorso del presidio ospedaliero Oglio Po di Casalmaggiore in tutti i turni diurni (dalle 8.00 alle 20.00) di tutti i giorni feriali dell'anno.

In secondo luogo, la A.S.S.T. di Cremona ha invocato a proprio favore la previsione di cui al successivo comma 14 dell'art. 28 cit, il quale prevede che "*Le Aziende ed Enti potranno valutare eventuali ulteriori situazioni in cui ammettere la pronta disponibilità, in base alle proprie esigenze organizzative.*"

La A.S.S.T. di Cremona ha, cioè, sostenuto che tale previsione introdurrebbe un potere di deroga delle aziende sanitarie a quanto previsto dal precedente comma 6.

La tesi della A.S.S.T. di Cremona non è condivisibile.

Il comma 14 dell'art. 28 cit. introduce una possibilità di deroga alle previsioni contenute nei commi *immediatamente precedenti* (ossia i commi 12 e 13) e non alla previsione contenuta nel comma 6 (se non nei limiti poc'anzi precisati).

In tal senso depongono:

- la collocazione del comma 14, testualmente distante e autonomo rispetto al comma 6;

- la circostanza che anche l'art 7 del previgente C.C.N.L. – il quale prescriveva perentoriamente al comma 6 che *“Il servizio di pronta disponibilità va limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi”* senza possibilità di deroga – prevedesse una disposizione di tenore analogo a quella dell'attuale comma 14 (*“Le aziende potranno valutare con le procedure di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) CCNL 7 aprile 1999, eventuali ulteriori situazioni in cui ammettere la pronta disponibilità, in base alle proprie esigenze organizzative”*), disposizione che, tuttavia, non legittimava alcuna deroga al disposto del comma 6.

Per quanto attiene, infine, alla sentenza del Tribunale di Venezia 21.07.2021, n. 390 prodotta dalla A.S.S.T. di Cremona all'udienza di discussione del 7.10.2022, si osserva che essa ha ad oggetto una fattispecie sensibilmente diversa dalla presente, in quanto – come si ricava dalla motivazione della sentenza – si trattava di valutare la compatibilità con l'art. 28 cit. di una pianificazione del servizio di pronta disponibilità *di personale con qualifica Ds effettuata nei giorni feriali a partire dalle 17.30 ossia al di fuori dell'orario di servizio del personale interessato (8.00 – 17.30)*.

Per tutto quanto finora esposto, si ritiene che la pianificazione del servizio di pronta disponibilità degli infermieri dell'U.O. di Pronto Soccorso del presidio ospedaliero Oglio Po di Casalmaggiore adottata dalla A.S.S.T. di Cremona fino ad oggi contrasti con il chiaro disposto dell'art. 28 del C.C.N.L. 21.05.2018 e sia, pertanto, illegittima.

La domanda degli attori diretta a ordinare alla A.S.S.T. di Cremona di astenersi dal reiterare in futuro la medesima condotta va, pertanto, accolta.

Per quanto attiene, invece, alle domande risarcitorie proposte dagli attori, esse vanno respinte per difetto di allegazioni specifiche e prove in merito all'*an* del danno esistenziale asseritamente sofferto (si tratta del danno consistente nella

mancata possibilità di organizzare liberamente il proprio tempo libero e i propri impegni familiari).

Sul punto gli attori hanno svolto diffuse argomentazioni in diritto (vedi le pagg. 15-20 del ricorso), che si concentrano, tuttavia, sulla fattispecie giuridica astratta, senza riferimento alcuno a circostanze specifiche e concrete idonee a provare (nemmeno a livello presuntivo) l'esistenza di un danno giuridicamente rilevante e risarcibile.

Preme evidenziare che a fronte della totale assenza di allegazioni nel ricorso, le produzioni documentali degli attori di turni e tabelle di reperibilità sono irrilevanti, posto che i documenti non hanno la funzione di integrare il ricorso, bensì di provare i fatti *allegati nel ricorso* (vedi per tutte Cass. 27.05.2008, n. 13825).

&&&

Le spese processuali vengono compensate per metà, in ragione della parziale soccombenza degli attori e vengono poste per la metà restante, liquidata nel dispositivo, a carico della A.S.S.T. di Cremona.

P.Q.M.

dichiara l'illegittimità della pianificazione del servizio di pronta disponibilità degli infermieri dell'U.O. di Pronto Soccorso del presidio ospedaliero Oglio Po di Casalmaggiore adottata dalla A.S.S.T. di Cremona fino ad oggi, perché in contrasto con il disposto dell'art. 28 del C.C.N.L. 21.05.2018;

ordina alla A.S.S.T. di Cremona di astenersi per il futuro dal reiterare la medesima illegittima pianificazione del servizio di pronta disponibilità;

rigetta le domande risarcitorie proposte dagli attori;

compensa le spese processuali per metà e condanna la A.S.S.T. di Cremona al pagamento a favore degli attori del contributo unificato (€ 259,00) e della metà

restante delle spese processuali che liquida in € 5.000,00 oltre rimborso
forfettario del 15%, IVA e C.P.A.

Cremona, 7 ottobre 2022

Il Giudice del Lavoro
Giulia Di Marco